

Città di Calolziocorte
Provincia di Lecco



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 03.05.2004
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 15.11.2019
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 19.12.2024

Città di Calolziocorte
Provincia di Lecco



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 03.05.2004
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 15.11.2019
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 19.12.2024

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 1 – Principi generali	3
Art. 2 – Ambito di applicazione	3
Art. 3 - Competenza	4
Art. 4 – Attivazione del procedimento di definizione	5
Art. 5 – Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio Comunale	5
Art. 6 – Procedimento ad iniziativa del contribuente	6
Art. 7 – Contraddittorio con il contribuente	8
Art. 8 – Definizione dell'accertamento	8
Art. 9 – Perfezionamento della definizione	8
Art. 10 – Modalità diversamento delle somme dovute	9
Art. 11 – Effetti della definizione	10
Art. 12 – Rinuncia all'impugnazione degli avvisi di accertamento	11
Art. 13 – Rinvio ed entrata in vigore	11

Art. 1 – Principi generali

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione dei tributi comunali, in attuazione dell'art. 50 della Legge 27.12.1997 n. 449, per l'instaurazione di un miglior rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione, trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflativo del contenzioso.

2. Tale procedimento non è obbligatorio a termini di legge né per l'Ente impositore né per il contribuente, ognuno dei quali può comunque attivarlo secondo le modalità previste dal presente regolamento.

3. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione in contraddittorio con il contribuente sulla base dei principi dettati dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 s.m.i. nonché dalle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti di contestazione di omissione o infedeltà di adempimenti dichiarativi e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguenti all'attività di controllo formale delle dichiarazioni, agli atti di irrogazione delle sanzioni conseguenti alla mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o alla mancata o incompleta compilazione di questionari, agli atti di accertamento effettuati dall'ufficio dopo aver esperito con esito negativo il procedimento di adesione, per mancata partecipazione del contribuente o per impossibilità di raggiungere l'accordo per la definizione ed agli atti di accertamento divenuti definitivi e neppure agli atti di contestazione di inadempimento degli obblighi di versamento dei tributi.

2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione, chiesta ed ottenuta, da uno solo degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e, quindi, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo di applicazione dell'istituto le questioni cosiddette di "diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.

4. L'adesione del contribuente deve riguardare l'atto di accertamento nella sua interezza, comprendente ogni pretesa relativa al tributo in oggetto, sanzioni pecuniarie ed interessi, non potendosi ammettere adesione parziale dell'atto medesimo.

Art. 3 - Competenza

1. Competente alla definizione degli accertamenti con adesione è il Funzionario responsabile della gestione dei tributi, il quale può praticare una riduzione massima pari al 20 per cento dell'importo complessivo accertato. E' facoltà del Funzionario responsabile della gestione dei tributi di applicare un'ulteriore riduzione, previa acquisizione di parere favorevole da parte della Giunta Comunale, nel caso si evidenzino motivi particolari che inducono alla definizione dei valori in misura inferiore.

2. In sede di contraddittorio il Funzionario deve compiere una attenta valutazione del rapporto costo-beneficio dell'operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza in sede di eventuale ricorso.

Art. 4 – Attivazione del procedimento di definizione

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:

- a) di iniziativa del comune, nei casi in cui non si applica il contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000 n. 212;
- b) su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo previsto dall'art. 6-bis della legge n. 212/2000, dopo la ricezione dello schema di atto;
- c) su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo, dopo la notifica dell'avviso, in alternativa all'ipotesi di cui alla precedente lettera b);
- d) su istanza del contribuente, successivamente all'avvio di procedure ed operazioni di controllo;
- e) di comune accordo tra le parti, all'esito delle osservazioni presentate dal contribuente nel contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della legge n. 212/2000, laddove emergano i presupposti per un accertamento con adesione.

Art. 5 – Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio Comunale

1. L'Ufficio in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima della notifica dell'avviso di accertamento ovvero a seguito istanza del contribuente, invia a tutti i soggetti obbligati un invito a comparire, mediante lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata, con l'indicazione degli elementi rilevanti, ai fini dell'accertamento, in possesso dell'Ufficio, della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, dei periodi di imposizione oggetto di accertamento nonché del giorno e del luogo di comparizione per definire l'accertamento con adesione.

2. L'interessato può chiedere, entro la data indicata nell'invito, il differimento della comparizione, formulando istanza motivata. L'Ufficio valutata l'istanza, può accordare il rinvio, dandone comunicazione al richiedente.

3. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituisce invito ai sensi dei precedenti commi per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

4. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte del Comune non riveste carattere di obbligatorietà.

5. La mancata partecipazione del contribuente, rilevata da Funzionario responsabile con apposito verbale, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione ed impedisce il ricorso al procedimento di adesione su istanza di parte di cui al successivo art. 6.

Art. 6 – Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Nel caso di avviso di accertamento o di rettifica per i quali si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico, entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212. Il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione anche nei 15 giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, che sia stato preceduto dallo schema di atto, fatta eccezione l'ipotesi in cui il contribuente si sia avvalso della facoltà di presentare istanza di accertamento con adesione di cui al primo periodo del presente comma. In questa ipotesi, il termine per l'impugnazione dell'atto

innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado è sospeso per un periodo di 30 giorni.

2. L'istanza di cui al comma precedente può essere proposta dal contribuente a seguito dell'attivazione di procedure di controllo, richieste di chiarimenti, di invito a esibire o trasmettere atti e documenti, di invio di questionari, accessi, ispezioni e verifiche. In questo caso qualora tra la data di comparizione e quella di decadenza del Comune dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di 90 giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di 120 giorni, in deroga al termine ordinario.

3. L'istanza può essere presentata all'ufficio mediante consegna diretta, a mezzo posta o tramite posta elettronica certificata. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.

5. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

6. Se l'Ufficio non intende o non può applicare l'istituto ne dà formale comunicazione al contribuente, entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, specificandone i motivi. Dalla notifica della comunicazione di rigetto, riprendono a decorrere i termini per impugnare gli atti avanti la Corte di giustizia tributaria di primo grado e per il pagamento del tributo.

7. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, che sia stato preceduto dal contraddittorio preventivo ai sensi dell'art. 6-bis, comma 3, della legge n. 212/2000, il Comune, ai fini dell'accertamento con adesione, non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal contribuente, e comunque da quelli che costituiscono l'oggetto dell'avviso di accertamento o rettifica.

Art. 7 – Contraddittorio con il contribuente

1. Ai fini della trasparenza dell'intero iter procedimentale dell'accertamento con adesione, per ogni fase del contraddittorio viene redatta una sintetica verbalizzazione con la quale si dà atto della documentazione eventualmente prodotta dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e delle motivazioni addotte. I verbali devono essere predisposti in duplice esemplare e sottoscritti dal responsabile preposto alla funzione di accertamento e dal contribuente. Una copia dei verbali sottoscritti viene consegnata al contribuente.

Art. 8 – Definizione dell'accertamento

1. Esperito il contraddittorio, raggiunto l'accordo, viene redatto in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione che definisce il procedimento. Tale documento deve essere sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Funzionario responsabile della gestione dei tributi. L'atto deve contenere essenzialmente:

- l'individuazione degli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti. In particolare dovranno essere evidenziate le dichiarazioni del contribuente, le proposte in rettifica dell'Ufficio e quanto stabilito in contraddittorio;
- la liquidazione del tributo o del maggior tributo, gli interessi e le sanzioni;
- le modalità per l'esecuzione del versamento delle somme dovute.

2. Nel caso in cui, esperito il contraddittorio, non venga raggiunto l'accordo, si redige un apposito verbale.

Art. 9 – Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, delle intere somme dovute

ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata e con la prestazione dell'eventuale garanzia di cui al successivo art.10.

2. Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo o della prima rata, in caso di pagamento rateizzato, il contribuente deve far pervenire all'Ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento e l'eventuale documentazione relativa alla prestazione della garanzia.

3. L'Ufficio, a seguito del ricevimento dei predetti documenti, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione.

Art. 10 – Modalità di versamento delle somme dovute

1. Il versamento delle somme dovute per effetto della definizione dell'accertamento con adesione può essere effettuato:

- in unica soluzione;
- ratealmente, su richiesta del contribuente, qualora le somme dovute siano superiori a euro 1.033. La rateazione è richiesta dal contribuente con apposita istanza. Competente all'esame dell'istanza è l'Ufficio preposto all'accertamento e, qualora sussistono ragioni da motivare il pagamento rateale, la domanda è accolta.

2. Il pagamento rateale, secondo le disposizioni di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 218/1997, può avvenire in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali, se le somme dovute superano i cinquantamila euro.

3. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato all'art. 9, comma 1, del presente regolamento. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Le rate sono tutte di uguale importo e su quelle successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati su base giornaliera a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata e fino alla scadenza di ciascuna rata.

4. Per importi superiori a ventimila euro la concessione della rateizzazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia, sotto forma di fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata da soggetto specificamente iscritto negli elenchi dei soggetti

bancari/assicurativi/intermediari finanziari autorizzato al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici.

5. Le quietanze delle rate successive alla prima devono ugualmente pervenire all'Ufficio, a cura del contribuente, entro dieci giorni dal pagamento.

6. In caso di mancato pagamento di una delle rate successive alla prima entro la scadenza della rata successiva, il contribuente decade dal beneficio della rateazione con conseguente annullamento della riduzione delle sanzioni sul pagamento residuo. Per le rateazioni disciplinate al comma 4 del presente articolo il mancato pagamento di una delle rate successive alla prima entro la scadenza della rata successiva autorizza l'Ufficio ad escutere la garanzia prestata per l'intero debito residuo, previo ricalcolo degli interessi.

Art. 11 – Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è, pertanto, soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.

2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'Ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.

3. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni di omessa o infedele dichiarazione che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

4. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

5. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta o non esaustiva risposta a richieste formulate dall'Ufficio sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.

Art. 12 – Rinuncia all’impugnazione degli avvisi di accertamento

1. Il contribuente destinatario di avviso di accertamento può definire il rapporto tributario oggetto dell’accertamento dichiarando acquiescenza all’atto impositivo, in forma scritta. L’acquiescenza comporta:

- la rinuncia all’impugnazione dell’avviso avanti la Corte di giustizia tributaria di primo grado;
- la rinuncia a formulare istanza di accertamento con adesione.

Il contribuente inoltre deve:

- provvedere a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute a titolo di tributo, interessi e sanzioni;
- far pervenire all’Ufficio, entro dieci giorni dal versamento, la quietanza dell’avvenuto pagamento.

2. L’acquiescenza dell’avviso di accertamento dà diritto alla riduzione ad un terzo delle sanzioni irrogate.

3. Il contribuente può presentare istanza di versamento rateale delle somme dovute, con le modalità e le condizioni previste dal precedente articolo 10.

4. L’accertamento definito con acquiescenza non è integrabile o modificabile da parte dell’Ufficio. Non è esclusa, tuttavia, l’ulteriore azione accertatrice, nei casi previsti dall’articolo 11 comma 2.

Art. 13 – Rinvio ed entrata in vigore

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni di cui al D.Lgs. 19.06.1997 n.218 e successive modificazioni ed integrazioni e al D.Lgs. 12.02.2024 n. 13.

2. Si rinvia altresì a quanto stabilito dalla Legge n.212 del 27.07.2000 “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”, come modificata dal D.Lgs 30.12.2023 n. 219.

3. Il presente regolamento, così modificato, entra in vigore lo stesso giorno dalla sua approvazione. Conseguentemente, l’istituto dell’accertamento con adesione, così modificato, è applicabile con riferimento agli avvisi di accertamento notificati a

partire da tale data o, se già notificati, qualora alla data medesima ancora non sia decorso il termine per l'impugnazione. L'istituto suddetto è applicabile, su iniziativa dell'Ufficio, con riferimento anche ai periodi pregressi d'imposta, relativamente ai quali sia ancora possibile procedere all'accertamento.

4. E' abrogata ogni altra disposizione non compatibile con le norme del presente regolamento. Eventuali variazioni normative di carattere esclusivamente prescrittivo non derogabili, i cui effetti si esplicano direttamente sulle norme regolamentari, si intendono automaticamente applicabili.